

Legge regionale 05 novembre 2003 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per il rilascio del nulla osta all'impiego delle radiazioni ionizzanti in attuazione degli articoli 50, 51 e 52 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 , e successive modifiche

Art. 12

(Norme finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 6, relativamente ai compensi e ai rimborsi ivi previsti, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

2. Le entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 7 affluiscono all'unità previsionale di base 3.5.1660 <<Proventi da rilascio di nulla osta>> che si istituisce nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, al titolo III - categoria 3.5 - con riferimento al capitolo 729 (3.5.0) di nuova istituzione <<per memoria>> nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 41 - Servizio per la salute pubblica e del lavoro - con la denominazione <<Tariffe per il rilascio dei nulla osta all'impiego delle radiazioni ionizzanti a scopo medico>>.